

Art. 168. Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi

Rif. art. cds	Infrazioni	Sanzioni amministrative	Sanzioni accessorie	Punti decurtati* (Art. 126-bis)	Note
168 c.7	Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva a pieno carico risulta superiore a quella indicata sulla carta di circolazione.	sanzioni amministrative previste nell'art. 167 comma 2, in misura doppia.	---	4	Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
168 c.8	Chiunque trasporta merci pericolose senza regolare autorizzazione, quando sia prescritta, ovvero non rispetta le condizioni imposte, a tutela della sicurezza, negli stessi provvedimenti di autorizzazione.	da euro 1.626,45 a euro 6.506,85	sospensione della carta di circolazione e sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.	10	Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
168 c.9	Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative a: - idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, - dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, - presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, - sosta dei veicoli, - operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose.	da euro 343,35 a euro 1.376,55	sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi	10	Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

Rif. art. cds	Infrazioni	Sanzioni pecuniarie	Sanzioni accessorie	Punti decurtati* (Art. 126-bis)	Note
168 c.9-bis	Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative a: - dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, - compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza	da euro 343,35 a euro 1.376,55.	---	2	Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.
168 c.9-ter	Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4.	da euro 137,55 a euro 550,20	---	---	Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo.

* Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

Art. 126 bis. Patente a punti

Rif. art. cds	Infrazioni	Note
126-bis c.1-bis	Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.	Le infrazioni relative all'art. 168 c.8 e c.9 prevedono come sanzione accessoria la sospensione della patente pertanto, in caso di accertamento di più violazioni, non si applica il limite dei 15 punti massimi decurtabili. Vedi anche art. 126-bis c.6.
126-bis c.6	Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128. A tal fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida.	Qualora il titolare della patente non si sottoponga all'esame di idoneità tecnica entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato. Nel caso che si sottoponga al suddetto esame senza però superarlo con successo allora viene disposto il provvedimento di revoca della patente di guida.